



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 119
Informativa

OGGETTO: **Attività Produttive**
Etichettatura

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾.

Con il Regolamento UE n. 1169/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 22 novembre 2011, è stata varata la riforma comunitaria dell'etichettatura dei prodotti alimentari, introducendo novità rilevanti in materia di presentazione degli stessi al pubblico, anche al fine di uniformare le informazioni presenti sulle etichette nelle (allora) 27 nazioni costituenti la C.E. (nel frattempo passata, com'è noto, a 28 Stati). Il provvedimento in esame ha stabilito, inoltre, criteri di leggibilità finalizzati a garantire ai consumatori decisioni di acquisto informate sulla base di dati come la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni, le istruzioni per l'uso, *et cetera*.

Il Regolamento Comunitario ha concesso tre anni di tempo ai singoli Paesi per adeguarsi alle nuove norme; pertanto, **per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti è divenuto applicabile dal 13 dicembre 2014**, salve le disposizioni in materia di etichettatura nutrizionale, che saranno invece applicabili dal 13 dicembre 2016.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare nr. 0139304 del 31/07/2014 ⁽²⁾, ha evidenziato che il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura ha l'effetto di rendere inefficaci tutte quelle disposizioni nazionali che risultano assorbite o superate dallo stesso; quindi, a decorrere dal 13 dicembre 2014, le disposizioni nazionali in materia di etichettatura ⁽³⁾ devono essere conformi ai principi stabiliti dal Regolamento comunitario qui in esame.

Il Ministero ha inoltre elencate, nella nota informativa allegata alla sopra citata circolare, le disposizioni del D. L.vo n. 109/1992 che perderanno efficacia in quanto coincidenti o in contrasto con il Regolamento 1169; ovvero, quelle che potranno considerarsi vigenti ed efficaci in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento demanda esplicitamente agli Stati membri.

(1) – In G.U. L 304 del 22.11.2011

(2) – Vds allegati alla presente circolare.

(3) - La norma quadro nazionale in materia di etichettatura è costituita dal Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992

Il Dicastero in questione sta altresì lavorando alla predisposizione di un provvedimento normativo che aggiorni le disposizioni del D. L.vo n. 109/92, nonché alla stesura di un ulteriore decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE.

Vale infine la pena di evidenziare che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti normativi di adeguamento necessari, l'accertamento di violazioni alle disposizioni del D.L.vo n. 109/92 che risultino in contrasto con le nuove disposizioni comunitarie (quali a titolo meramente esemplificativo, ancorché non esaustivo, l'omessa indicazione in etichetta della sede dello stabilimento, che il Regolamento qui in esame non impone più come obbligatoria) potrebbe essere oggetto di impugnazione per l'annullamento innanzi all'Autorità Amministrativa competente (C.C.I.A.A.).

Si allegano alla presente le circolari ministeriali in materia, che per la chiarezza dei contenuti non necessitano di ulteriori precisazioni.

DC/dc/RB

Addì, 29/12/2014



F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI